



**Comune di**  
**CAPRESE MICHELANGELO**

Provincia di Arezzo

---

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

**DELIBERAZIONE N. 92 DEL 16.12.2021**

**OGGETTO: REVISIONE DURATA TEMPORALE E RINEGOZIAZIONE DELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE PATRIMONIALI DI CUI ALLA DELIBERAZIONE N. 25 DEL 25/07/2019**

Oggi, 16 dicembre 2021 alle ore 16:00 nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale

*Presiede la seduta il Sig. CLAUDIO BARONI nella sua qualità di Sindaco.*

FATTO L'APPELLO NOMINALE RISULTANO PRESENTI ED ASSENTI I SIGNORI:

	PRESENTE	ASSENTE
--	----------	---------

Baroni Claudio	Sindaco	X
Acquisti Paolo	Assessore	X
Finocchi Ilaria	Assessore	X

Presenti n. 3 Assenti n. 0

Assiste la Dr.ssa Meazzini Francesca Vice Segretario Comunale incaricato di redigere il presente verbale.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

IL SINDACO  
F.to Claudio Baroni

Il Vice Segretario Comunale  
F.to Dr.ssa Meazzini Francesca

---

Per copia conforme all'originale e per uso amministrativo.

Caprese Michelangelo, li 11/01/2022

Il Vice Segretario Comunale  
F.to Dr.ssa Meazzini Francesca

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

- COPIA DELLA PRESENTE DELIBERAZIONE E' STATA AFFISSA ALL'ALBO PRETORIO IN DATA ODIERNA E VI RIMARRA' PER 15 GIORNI CONSECUTIVI AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART.124, COMMA 1, DEL D.LGS. 18/08/2000, N. 267.

Caprese Michelangelo, li 11/01/2022

Il Vice Segretario Comunale  
F.to Dr.ssa Meazzini Francesca

---

**ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione:

- è stata comunicata con lettera prot. n.112 del 11/01/2022 ai Sig.ri capigruppo consiliari;

- è divenuta esecutiva:

- per decorrenza di dieci giorni dalla sua pubblicazione e ciò ai sensi del 3° comma dell'art.134 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267.

perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, 4° comma, decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267).

- Caprese Michelangelo, li 11/01/2022

Il Vice Segretario Comunale  
F.to Dr.ssa Meazzini Francesca

## RICHIAMATI

- il proprio precedente atto esecutivo n° 25 del 25/07/2019 avente per oggetto "Affidamento in alla Ditta ABACO SpA di Padova del servizio di riscossione coattiva delle entrate patrimoniali:
- il conseguente contratto stipulato tra ABACO SpA e questo Comune;
- l'impegno di spesa di cui alla Determina n. 405 del 02/09/2019 Smart CIG n° ZAE299F9A0;

VISTA la nota acquisita al protocollo n° 4955 del 02/12/2021 con cui ABACO SpA chiede la rinegoziazione del contratto di concessione della riscossione coattiva delle entrate comunali di cui alla delibera di Giunta comunale n° 25 del 25/07/2019 – CIG ZAE299F9A0 con la definizione della scadenza contrattuale alla data del 31 Dicembre 2022;

VISTE le disposizioni dell'art. 165, comma 6, del Codice dei contratti pubblici, che prevedono che: "Il verificarsi di fatti non riconducibili al concessionario che incidono sull'equilibrio del piano economico-finanziario può comportare la sua revisione da attuare mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio. La revisione deve consentire la permanenza dei rischi trasferiti in capo all'operatore economico e delle condizioni di equilibrio economico finanziario relative al contratto.";

CONSIDERATO quanto previsto dal diritto civile, con particolare riferimento al caso di eventi straordinari sopraggiunti alla conclusione del contratto. Infatti, secondo gli ordinari canoni ermeneutici mutuati dal diritto civile, l'evento straordinario deve essere imprevedibile al momento della conclusione del contratto e non dovuto a colpa della parte che lo invoca; deve essere oggettivo, cioè deve impedire oggettivamente la normale prosecuzione del progetto secondo il piano fissato, senza che vi rientrino le vicende soggettive del debitore; l'evento, infine, deve essere imprevedibile con tutta l'ordinaria diligenza, intesa qui non come quella del buon padre di famiglia, ma come quella professionale e più qualificata di cui all'art. 1176, comma 2, cod. civ.;

DATO ATTO che l'emergenza pandemica in atto ed i conseguenti provvedimenti emanati dalle autorità competenti, preordinati per il contenimento del virus Covid-19, si configurano come evento imprevedibile in relazione alla natura del negozio ed alle condizioni del mercato, che non dipendono da dolo e/o colpa di alcuna delle parti contrattuali, da cui ne deriva la piena legittimazione della rinegoziazione;

CONSIDERATO che la riduzione degli incassi ha comportato una grave incidenza sull'equilibrio economico della gestione e la necessità di un intervento "riequilibratore" mediante la revisione delle condizioni pattuite, posto che la situazione di squilibrio è palesemente riconducibile a fatti esterni, non prevedibili, e sicuramente non riconducibili al concessionario, così come previsto dall'art. 165 comma 6 del D. Lgs. 50/2016;

RICHIAMATA la Relazione tematica n. 56 del 8 luglio 2020 della Corte di Cassazione, che tra l'altro, precisa: "Proprio la portata sistematica della buona fede oggettiva nella fase esecutiva del contratto ex art. 1375 c.c. assume assoluta centralità, postulando la rinegoziazione come cammino necessitato di adattamento del contratto alle circostanze ed esigenze sopravvenute. La correttezza è suscettibile di assolvere, nel contesto dilaniato dalla pandemia, la funzione di salvaguardare il rapporto economico sottostante al contratto nel rispetto della pianificazione. Il contemperamento tra istanze creditorie e debitorie relative alle prestazioni temporaneamente impossibili o eccessivamente onerose va intrapreso attraverso il ricorso alla rinegoziazione. Impellenza, questa, che non si pone soltanto con riferimento a prestazioni concretamente interdette dalle misure di contenimento, ma anche con riguardo a quelle che si inseriscono nell'ambito di scambi contrassegnati da stagnazioni e rallentamenti gestionali o da aumenti smisurati dei costi di produzione o

approvvigionamento di materie e servizi. Il venir meno dei flussi di cassa è un contagio diffuso, rispetto al quale la terapia non è la cesura del vincolo negoziale, ma la sospensione, postergazione, riduzione delle obbligazioni che vi sono annesse. La risposta all'esigenza manutentiva del contratto e di rinegoziazione necessaria del suo contenuto va ritrovata nell'attuale diritto dei contratti riletto al lume del principio di solidarietà e rivitalizzato in un'ottica costituzionalmente orientata attraverso la clausola di buona fede, che di quel principio è il portato codicistico. La clausola generale di buona fede diviene, in questa prospettiva, garanzia di un comportamento corretto nella fase di attuazione delle previsioni contrattuali. In virtù della valutazione economico-giuridica del criterio della bona fides e degli obblighi di cooperazione fra le parti nella fase esecutiva del contratto, l'adeguamento del contenuto di quest'ultimo connesso all'obbligo di rinegoziare non contraddice l'autonomia privata, in quanto adempie alla funzione di portare a compimento il risultato negoziale prefigurato ab initio dalle parti, allineando il regolamento pattizio a circostanze che sono mutate...La rinegoziazione, a fronte di sopravvenienze che alterano il rapporto di scambio, diventa, pertanto, un passaggio obbligato, che serve a conservare il piano di costi e ricavi originariamente pattuito, con la conseguenza che chi si sottrae all'obbligo di ripristinarlo commette una grave violazione del regolamento contrattuale.”;

VISTA la comunicazione via pec della ditta ABACO S.p.A. pervenuta in data 02/12/2021 ed assunta al prot. 4955, dove è specificato che, oltre alla riduzione degli incassi l'equilibrio contrattuale è stato inciso anche da:

- emissione degli atti in ritardo rispetto alla programmazione, anche finanziaria;
- sospensione dei versamenti disposta dall'art. 68 del D.L. 18/2020 convertito dalla Legge 27/2020 e successive modifiche: "1. Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del Decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli atti di cui all'articolo 9, commi da 3-bis a 3- sexies, del Decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge 26 aprile 2012, n. 44, e alle ingiunzioni di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali, nonché agli atti di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
- sospensione dei pignoramenti disposta dall'art. 152 del D.L. 34 convertito dalla Legge 77/2020 e successive modifiche: "Nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del presente decreto e il 31 agosto 2021 sono sospesi gli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati prima di tale ultima data dall'agente della riscossione e dai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, aventi ad oggetto le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza”;
- soglia percentuale dei contribuenti paganti che si ridurrà ad ogni singola fase di riscossione (diminuzione della propensione al pagamento) con conseguenti maggiori costi del procedimento di riscossione.

A fronte delle riduzioni di gettito e di fatturato la ditta Abaco S.p.A. ha dovuto sostenere i costi per:

- mantenimento dei servizi verso gli utenti anche attraverso una notevole implementazione dello sportello telematico;
- spese fisse generali di gestione (agenzie, consulenti, affitti, assicurazioni, polizze contrattuali, utenze, abbonamenti, software, hardware, start-up ecc.);
- maggiori spese gestionali per adeguamento alle norme sanitarie;

RITENUTO per le motivazioni espresse che sussistano tutti gli estremi della "eccessiva onerosità sopravvenuta" della prestazione. Da un lato, un intervenuto squilibrio, non previsto al momento della conclusione del contratto, dall'altro, la riconducibilità dell'eccessiva onerosità sopravvenuta ad eventi straordinari ed imprevedibili, che non rientrano nell'ambito della normale alea contrattuale (Corte appello, Roma, sez. II, 29/05/2020, n. 2565). La situazione di crisi determinata da Covid-19 e dai conseguenti provvedimenti emanati dai competenti organi, direttamente incidenti sulle libertà individuali, contengono i caratteri oggettivi della straordinarietà e, per i contratti antecedenti all'insorgenza della crisi, anche della soggettiva imprevedibilità;

VISTA la recente nota congiunta da parte di ANCI/IFEL ed ANACAP del 15 luglio 2021 avente oggetto "Linee di indirizzo ANCI/IFEL - ANACAP sulla rinegoziazione dei contratti per la gestione e la riscossione delle entrate comunali", che ha definito quali sono i possibili elementi a cui le parti contrattuali possono conformarsi al fine di superare lo squilibrio che la pandemia può aver determinato nello svolgimento dei contratti di gestione. Nella nota viene precisato inoltre che "...un esame specifico merita il comma 11, dell'art. 106 del nuovo Codice, laddove si prescrive che "La durata del contratto può essere modificata esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione se è prevista nel bando e nei documenti di gara una opzione di proroga. La proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante". Tale prescrizione, si osserva, non trova applicazione nel caso in cui lo spostamento della scadenza del contratto è rivolta al ripristino del sinallagma contrattuale turbato dal fatto sopravvenuto, impreveduto ed imprevedibile. Nel caso di specie, pertanto, non si verte nella ipotesi di proroga contrattuale, ovvero di estensione nel tempo degli effetti di un contratto, ma in quella di riequilibrio del contratto in essere, tramite recupero del depauperamento subito mediante lo strumento dell'estensione temporale che, in tutta evidenza, deve essere intrinsecamente legata - in termini di durata - al suddetto recupero";

VISTO che la ditta Abaco S.p.a. ha chiesto che il contratto in oggetto sia rinegoziato unicamente mediante l'allungamento della durata ai fini del ripristino dell'equilibrio economico (come previsto nelle "Linee di indirizzo ANCI/IFEL - ANACAP sulla rinegoziazione dei contratti per la gestione e la riscossione delle entrate comunali") fino al 31 dicembre 2022, recuperando pertanto il periodo di sospensione delle attività di riscossione coattiva e permettendo di far fronte ad attività imprevedute di riavvio delle stesse non originariamente previste quali:

- notifica dell'avviso di cui all'art. 50 del D.P.R. 602/1973. Come affermato dalla risposta in Commissione Finanze della Camera n. 5-06856 in data 20 ottobre 2021 "Non è stata introdotta invece alcuna sospensione della decorrenza del termine di un anno dalla notifica della cartella di pagamento di cui al citato articolo 50, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973. Pertanto si evidenzia che, prima di avviare l'espropriazione forzata, il suddetto avviso di intimazione debba essere notificato non soltanto con riferimento alle cartelle di pagamento dalla cui notifica era già trascorso, alla data di inizio della sospensione emergenziale di cui al citato articolo 68, commi 1, 2 e 2-bis, del decreto-legge n. 18 del 2020 (21 febbraio ovvero 8 marzo 2020), un anno senza che fosse stata avviata l'esecuzione, ma anche in relazione a tutte quelle per le quali, alla stessa data, il termine annuale in parola non si era ancora consumato";
- ricerche reddituali e anagrafiche non più aggiornate;
- verifiche dei piani rate e delle scadenze;
- verifiche immobiliari;
- rinotifica dei precetti per effettuare i pignoramenti presso terzi giudiziali

VISTO, altresì, che la ditta Abaco S.p.A. ai sensi dell'art. 91 del D.L. n. 18, convertito dalla Legge n. 27/2020 - che testualmente recita: "1. All'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, dopo il comma 6, è inserito il seguente: "6-bis. Il rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto è sempre valutato ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 del codice civile, della responsabilità del debitore, anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti." - ha chiesto per l'anno 2021 di non applicare eventuali oneri che non potranno essere adempiuti a causa della pandemia;

RITENUTO di concedere il riequilibrio del contratto alle condizioni sopra riportate considerando validi gli argomenti e le motivazioni a sostegno della rinegoziazione richiesta consistente nella sola estensione temporale della durata dello stesso;

CONSIDERATO inoltre che la ditta Abaco S.p.A. ha garantito la prosecuzione sia pure in forma ridotta del servizio agli utenti anche nel periodo della pandemia e che lo stesso è sempre stato svolto secondo criteri di legalità ed opportunità in linea con le indicazioni di questo Ente;

VISTO il D.Lgs. 267/00;

Con votazione unanime;

DELIBERA

Formando la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto:

- 1) Di rinegoziare ed estendere il termine dell'incarico di cui alla deliberazione della Giunta Comunale n° 25 del 25/07/2019 alla Società ABACO S.p.A. fino al 31/12/2022, dando atto che detto servizio viene svolto alle condizioni di cui alla citata delibera e conseguente contratto secondo i termini di rinegoziazione di cui alla nota ABACO prot. 4955/2021 che - allegata alla presente - ne forma parte integrante e sostanziale;
- 2) Di non applicare alla Società ABACO S.p.A. per l'anno 2021 eventuali oneri che non potranno essere adempiuti a causa della pandemia;
- 3) di trasmettere il presente atto alla società ABACO S.p.A;
- 4) Di dichiarare la presente, stante l'urgenza di provvedere, con separata unanime votazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4 comma, del D.Lgs. n° 267/2000

**Il Responsabile del Procedimento**  
**Geom. Landucci Luca**

---